

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 48-A (Urgenza)

## RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA  
E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA  
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GRASSI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(VANONI)

COL MINISTRO DEL TESORO, MINISTRO *AD INTERIM* DEL BILANCIO  
(PELLA)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(TUPINI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

*nella seduta del 12 luglio 1948*

Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia,  
agevolando la costruzione di case per i lavoratori

*Presentata alla Presidenza il 26 luglio 1948*

## RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — La XI Commissione parlamentare ha preso in attento esame il disegno di legge n. 48, dal titolo: « Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori ». È noto che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha chiesto che si applichi per la discussione di tale

disegno la procedura d'urgenza, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento.

A conclusione di un approfondito dibattito, la Commissione ha riconosciuto pressoché unanimemente che:

1°) il disegno di legge trae ispirazione da una esigenza vivamente sentita nel Paese: operare uno sforzo serio e continuativo, onde

diminuire la disoccupazione operaia e prevenire l'estendersi di essa;

2°) il carattere di urgenza richiesto per tale disegno è pienamente giustificato dalla necessità di procedere senza indugio alla sua graduale realizzazione e comunque di iniziarne l'applicazione entro l'imminente autunno;

3°) la scelta del settore edilizio allo scopo di alleviare la disoccupazione è stata quanto mai opportuna, sia perché in esso perdura e più gravemente s'accentua la carenza dell'iniziativa privata con conseguente gravissimo riflesso nella disoccupazione dei prestatori d'opera edili, sia perché effettivamente un intervento nel settore edilizio è quello capace dei più larghi e vari riflessi positivi in altri settori della produzione con esso collegati;

4°) il mezzo, attraverso il quale si intende portare un parziale ma notevole contributo onde combattere la disoccupazione operaia, cioè la costruzione di case per lavoratori, risponde ad un'altra viva esigenza del paese che soffre oggi — a causa delle distruzioni della guerra e per l'aumento costante della popolazione — di una grave deficienza di alloggi, specie per le categorie meno abbienti e comunque a reddito fisso;

5°) la necessità che l'onere finanziario previsto per la realizzazione di tale disegno non gravi troppo sensibilmente sul bilancio dello Stato, per non turbarne la politica economica tendente ad impedire l'inflazione ed a garantire alla lira un sempre più stabile dotere d'acquisto non può essere posta in dubbio.

La maggioranza della Commissione, infine, ha riconosciuto l'alta finalità d'ordine sociale cui il disegno, in uno dei suoi risultati, risponde: quella, cioè, di garantire ad una notevole percentuale di lavoratori, che contribuiscono alla realizzazione del piano di finanziamento, la possibilità di diventare proprietari di una loro casa, rispondendo così ad una istanza sociale postulata nella Costituzione della Repubblica italiana (art. 47).

Tale convergenza di opinioni sui criteri generali che ispirano il disegno di legge, sulle finalità e sulle urgenti esigenze cui tende soddisfare, ha consentito alla Commissione stessa di procedere all'esame del testo del provvedimento di legge, nel corso del quale — anche se profonde e talvolta pregiudiziali divergenze si sono rivelate su taluni criteri di realizzazione — maggioranza e minoranza hanno utilmente collaborato e spesso trovato l'accordo su non pochi punti del progetto stesso

e su non pochi di quegli emendamenti che stiamo per illustrarvi.

Analogamente la Commissione ha trovato nel Ministro proponente un vivo senso di comprensione per i criteri che hanno suggerito specialmente le più rilevanti modifiche al disegno di legge, cosicché la Commissione ha potuto frequentemente avvalersi della sua collaborazione.

\* \* \*

La Commissione ha particolarmente fermato la sua attenzione e la sua riflessione sull'articolo 1 concernente la composizione del Comitato preposto all'attuazione del piano; sul 2, concernente l'ente incaricato della raccolta e gestione dei fondi; sul 3, concernente la parte per la costituzione dei fondi necessari all'attuazione del piano; sul 4, concernente le categorie dei lavoratori esenti dal contributo da essi dovuto allo scopo di cui sopra; sul 5, concernente le modalità per l'emissione e la consegna dei titoli corrispettivi ai contributi versati; sul 18, concernente la personalità giuridica, le funzioni e l'organo dirigente dell'ente incaricato della raccolta e gestione dei fondi e sul 22, concernente l'emanazione delle norme necessarie per l'attuazione della legge in esame.

Agli altri articoli sono state apportate modificazioni prevalentemente formali, allo scopo migliorare il testo del disegno di legge e di adeguarlo alle modificazioni introdotte dalla Commissione, per sua deliberazione o su parere espresso dalla Commissione per le finanze e il tesoro.

\* \* \*

Per quanto riguarda l'articolo 1, la Commissione — pur allontanandosi da rigorosi criteri di tecnica legislativa — ha ravvisato l'opportunità, anzitutto, di mantenere nel primo comma la dizione dell'intitolazione del disegno di legge, onde metterne in evidenza lo scopo precipuo, che è appunto di incrementare l'occupazione operaia, mentre la prevista costruzione di case per lavoratori ne rimane il mezzo opportunamente scelto.

Nella composizione del Comitato destinato a presiedere all'impiego dei fondi raccolti, a predisporre il piano settennale degli alloggi e dei relativi ammortamenti e a vigilarne l'attuazione, la Commissione ha ritenuto opportuno apportare talune importanti modificazioni. E precisamente — nell'intento di garantire al Comitato un presidente che possa dedicarsi con particolare impegno continuativo all'assolvimento

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

delle proprie funzioni e ritenendo il Ministro dei lavori pubblici già onerosamente impegnato dalle gravi responsabilità del proprio dicastero, si è creduto di attribuire la scelta del presidente al Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrà avvalersi a tale scopo del parere — espresso con formale proposta — dei Ministri, dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale. Il presidente così nominato sarà sostituito, in caso di temporaneo impedimento, dal rappresentante del Ministero dei lavori pubblici nel Comitato stesso.

In riferimento ai criteri che hanno ispirato le modificazioni apportate al successivo articolo 3, il numero dei rappresentanti dei datori di lavoro è stato elevato da due a tre e si è ritenuto — su proposta di alcuni commissari — di aggiungere, fra i rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle categorie interessate all'esecuzione del disegno di legge, due rappresentanti delle organizzazioni cooperative, considerando che esse raccolgono un numero notevole di lavoratori contribuenti al piano di finanziamento.

Si è pure ritenuto opportuno aggiungere un rappresentante degli architetti designato dell'Ordine, in considerazione dei criteri tecnici ed estetici che dovranno essere tenuti presenti nell'esecuzione del disegno di legge per quanto riguarda la costruzione degli alloggi.

Modificazioni riguardanti il rappresentante dell'ente chiamato ad occuparsi della raccolta e gestione dei fondi, presso il quale avrà sede il Comitato, sono state apportate in armonia alle modificazioni del testo del successivo articolo 2.

In questo articolo infatti l'emendamento di maggior rilievo riguarda l'ente incaricato della raccolta e gestione dei fondi. A tal riguardo la Commissione, dopo ampia discussione ed a larga maggioranza, ha ritenuto che l'incarico debba essere affidato, anziché all'Istituto nazionale delle assicurazioni, all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Tale scelta è stata fatta soprattutto considerando che l'I. N. P. S. dispone di una organizzazione periferica molto sviluppata, capace quindi di compiere con facilità la rilevazione e la messa a ruolo dei contribuenti (che altrimenti — qualora l'ente gestore fosse l'I. N. A. — dovrebbe essere fatto dagli uffici provinciali del lavoro) e di una attrezzatura tecnica ritenuta non inferiore a quella dell'I. N. A.

Si immagina pertanto che anche il carico per le spese inerenti alla raccolta e alla ge-

stione dei fondi possa essere inferiore, senza che ne venga scapito alla realizzazione tecnica del disegno di legge. Taluni commissari hanno ritenuto tale scelta giustificata perché, rientrando il contributo dei lavoratori in un criterio previdenziale-assicurativo — come si verrà accennando a proposito dell'articolo 3 — l'I. N. P. S. appare anche per questo l'istituto più indicato per lo scopo.

Nel secondo comma, fra gli enti cui può essere devoluto l'incarico per la costruzione degli alloggi, si è ritenuto opportuno far menzione anche dei consorzi e delle cooperative di produzione e di lavoro.

L'articolo 3 è stato oggetto del più serrato dibattito in sede di discussione generale e in quella particolare del testo.

Appunto su questo articolo non è stato possibile trovare un termine di accordo con la minoranza. Il relatore di minoranza esporrà i motivi che ispirano il punto di vista di essa. Si espongono qui i criteri che hanno suggerito alla maggioranza una radicale modifica dell'articolo, quale risulta nel testo proposto dalla Commissione.

La Commissione ha ritenuto necessario proporsi i seguenti quesiti:

1°) se è necessario e possibile ricorrere per il finanziamento ad un contributo obbligatorio da parte dei lavoratori;

2°) quale deve essere la misura di questo contributo;

3°) quale il criterio della sua esazione;

4°) se è possibile — relativamente alle caratteristiche del disegno di legge — ricorrere ad altre fonti di finanziamento.

Tali quesiti venivano prospettati nella luce di una considerazione pregiudiziale che non deve essere dimenticata: il contributo dei lavoratori non viene richiesto né a titolo fiscale, né comunque a fondo perduto e pertanto — data la garanzia del rimborso e il pagamento dell'interesse annuo del 5 per cento — esso viene ad acquistare piuttosto la fisionomia di risparmio obbligatorio, di salario a pagamento differito.

Bisogna inoltre tener conto che anche la obbligatorio riguarda solo la fase dell'accantonamento, essendo ammessa dal disegno di legge la possibilità, per chi lo volesse, di realizzare anche integralmente il risparmio accantonato mediante la vendita dei titoli.

Non è poi da trascurare la considerazione accennata nel testo della relazione ministeriale: rientrare tale forma di risparmio in un criterio previdenziale, quasi avviamento ad una forma di assicurazione contro il rischio (e non contro le conseguenze) della di-

soccupazione. Considerazione particolarmente valida per la categoria dei lavoratori manuali, dato che — come accennammo — il disegno di legge si propone di alleggerire la disoccupazione e impedire l'estendersi di essa.

A chi ha obiettato essere questa la prima volta che in Italia viene applicato un sistema di risparmio obbligatorio e che pertanto non si vede con quale criterio di opportunità politica e sociale lo si applichi proprio alle categorie lavoratrici, è stato fatto rilevare che non solo non è la prima volta che questo avviene, ma che anzi tutte le forme assicurative attualmente esistenti e facenti parte integrante del salario sono una vera e propria forma di risparmio obbligatorio: questo aleatorio nella sua riscossione, a seconda degli eventi della vita umana, quello — quale risulta nel disegno di legge — assicurato sia nel rimborso sia nell'interesse.

In base a tali considerazioni, cui può aggiungersi quella derivante dall'articolo 4 della Costituzione, che prevede per tutti i cittadini l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, i quesiti prospettati acquistavano un carattere squisitamente pratico, in relazione cioè alla situazione economica generale del paese e a quella particolare delle categorie lavoratrici.

In effetti si ritenne che non fosse possibile rinunciare al previsto contributo obbligatorio dei lavoratori, sia per l'impossibilità pratica di ricorrere a forme diverse di contribuzione ordinaria o straordinaria in misura adeguata alla massa monetaria indispensabile all'attuazione del piano con la tempestività necessaria perché sia veramente efficace, sia perché un contributo con carattere di volontarietà da parte degli stessi lavoratori non assicurerebbe ugualmente il gettito necessario per dare al piano una sufficiente base finanziaria.

Circa la possibilità da parte dei lavoratori di contribuire all'attuazione del disegno di legge, si ritenne che nelle presenti condizioni salariali le categorie lavoratrici italiane, di cui al disegno di legge, non si trovino nella impossibilità di sostenere l'onere d'un contributo avente le caratteristiche suddette, quando esso venga ridotto rispetto a quello previsto dal disegno di legge e purché, comunque, non venga ad incidere sulla 13<sup>a</sup> mensilità che ha acquistato le caratteristiche d'un elemento acquisito — nella sua integrità — dal bilancio del lavoratore, che lo prevede e ne fa conto per spese straordinarie di fine d'anno.

È ovvio d'altronde che un provvedimento di tal genere non compromette per nulla, in via pregiudiziale, la valutazione obiettiva della capacità contributiva dei salari dei lavoratori nei vari momenti dell'attuazione del piano di finanziamento, rientrando tale valutazione — in rapporto al potere d'acquisto dei salari e degli stipendi nei vari tempi dell'economia nazionale — nella sfera di competenza delle rispettive organizzazioni sindacali.

Si è ritenuto, quindi, di dover distribuire le percentuali d'accantonamento dei lavoratori in dodici rate mensili e di dimezzarne l'entità, onde rendere facilmente sopportabile l'accantonamento da realizzare sul loro salario.

Per non diminuire, del resto, la massa monetaria prevista dal disegno ministeriale, la Commissione ha ritenuto di ricorrere per l'altro 50 per cento al contributo dei privati datori di lavoro. La Commissione è convinta che tale contributo — modesto nell'entità e dotato delle caratteristiche di prestito redimibile con interesse del 5 per cento a riscossione differita nel primo settennio — non gravi eccessivamente sul sistema economico dei settori interessati e non venga pertanto ad incidere sui costi. Si è però creduto opportuno esonerare i datori di lavoro dal contributo dell'1 per cento a fondo perduto sugli accantonamenti dei lavoratori, contributo che è stato aggiunto a quello del 4 per cento previsto a carico dello Stato. Questo, d'altra parte, è stato esonerato dall'accantonamento pari a quello dei suoi dipendenti, come previsto per i privati datori di lavoro, così come ne sono state esonerate tutte le amministrazioni degli enti locali. Si è studiata anche la possibilità di chiamare a contribuire alla realizzazione del disegno di legge e a goderne i benefici i lavoratori cosiddetti autonomi (artigiani), ma si è considerato che il loro contributo finirebbe per spostare la base del piano, diminuendo relativamente la proporzione degli alloggi messi a sorteggio. Si è comunque espresso il voto che in prosieguo di tempo, nello sviluppo del piano, si preveda la possibilità di chiamare a parteciparvi anche questi lavoratori. La Commissione, dopo un'indagine approfondita circa la possibilità di chiamare altre categorie (particolarmente le agiate non produttive) a contribuire alla realizzazione del disegno di legge, ha rilevato la impossibilità pratica di ricorrere immediatamente a tali fonti di finanziamento, ma ha altresì espresso vivissimo il voto perché gli organi esecutivi competenti studino le pos-

sibilità successive d'un tale ricorso onde allargare i benefici effetti sociali che il disegno di legge in discussione si propone.

Per tali considerazioni l'articolo 3 rimane così modificato:

a) lo Stato versa un contributo pari al 5 per cento degli accantonamenti previsti;

b) i dipendenti da pubbliche amministrazioni e da enti locali e di beneficenza pubblica sono tenuti ad accantonare ogni mese l'1 per cento della loro retribuzione fino a lire 30 mila mensili, incrementato progressivamente del 0,1 per cento per ogni lire 5 mila in più;

c) i lavoratori dipendenti (dirigenti, impiegati, operai) dell'industria, del commercio, del credito e assicurazioni, dei trasporti sono tenuti ad accantonare l'1 per cento della retribuzione mensile fino a lire 20 mila, incrementato progressivamente del 0,1 per cento per ogni lire 2.500 in più;

d) i privati datori di lavoro sono tenuti a versare mensilmente un contributo pari a quello obbligatorio accantonato dai loro dipendenti.

Sono ammessi da parte dei lavoratori accantonamenti facoltativi.

A proposito del contributo dello Stato — elevato per i dipendenti da privati datori di lavoro dal 4 al 5 per cento — la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di riservarsi di esprimere il proprio parere in Assemblea.

Con tali radicali modificazioni la Commissione è convinta di aver adeguato il piano di finanziamento previsto dal disegno di legge — nei limiti delle presenti condizioni economiche, nel rispetto dei criteri ispiratori del disegno stesso, delle sue esigenze di tempestività — a considerazioni di giustizia economica, di realistica obiettività, di pronta attuabilità.

Per quanto riguarda le esenzioni previste dall'articolo 4, la Commissione ha ritenuto opportuno inserire tra le categorie esentate quella degli ex tubercolotici dimessi dai sanatori da tre anni, purché ne facciano richiesta.

Non ha creduto possibile accedere ad altre proposte di esenzione, perché esse avrebbero inciso troppo sensibilmente sul piano di finanziamento previsto.

Allo scopo di semplificare il conteggio, ha mutato il penultimo comma dell'articolo 4 (l'ultimo è stato soppresso) nel senso che il capofamiglia con più di tre figli a carico possa chiedere di limitare l'accantonamento — indipendentemente dall'ammontare della retribuzione — all'1 per cento della stessa.

Ciò perché la riduzione prevista dal disegno, di un decimo della quota d'accantonamento per ogni figlio fino ad un massimo di nove decimi, è stata ritenuta troppo complessa.

L'emendamento più notevole dell'articolo 5, a parte quella formale che adegua il sistema di consegna dei buoni casa ai lavoratori alle modificazioni apportate all'articolo 3, riguarda il nuovo titolo che viene istituito in rapporto ai versamenti dei privati datori di lavoro. A questi verrà consegnata, per ogni mille lire o multiplo di mille lire versate, una obbligazione-casa al portatore, che godrà dello stesso trattamento finanziario del buono-casa, escluso, beninteso, il diritto di sorteggio degli alloggi ed aggiuntavi invece la libera negoziabilità del titolo stesso, come previsto dal primo comma dell'articolo 8 nel testo proposto dalla Commissione.

Un dubbio era sorto, in merito all'articolo 9, circa l'opportunità di tenere in considerazione — per la costruzione degli alloggi — le condizioni di favore che potranno essere fatte dai comuni interessati per la concessione delle aree, dubbio dettato dal timore di danneggiare i comuni più poveri che si trovano nella impossibilità pratica di offrire vantaggi di sorta; ma si è concluso mantenendo il testo ministeriale, dato che si ritenne che ogni comune si trovi nella possibilità di fare condizioni di favore per quanto riguarda le aree costruttive.

Oggetto pure di serrata discussione è stato l'articolo 10, per il criterio di sorteggio previsto per la distribuzione degli alloggi tra i lavoratori contribuenti.

La Commissione non si è nascosto che tale criterio offre molti aspetti negativi, ma nel corso della discussione si è convinta che, in relazione ai criteri informatori del disegno di legge, tale sistema è quello che sembra meglio rispondere agli stessi e che più garantisce un sia pur approssimativo criterio di giustizia distributiva.

Non è da ignorare infatti che se si fossero seguiti altri criteri — come quello, indubbiamente suggestivo, di dividere i presunti assegnatari in categorie considerando il rispettivo bisogno — si sarebbe mortificata e limitata e per taluni lavoratori addirittura preclusa la probabilità di avere un alloggio; il che contraddice con il carattere evidentemente « ad incentivo » della distribuzione, quale risulta dal disegno di legge, tanto che all'articolo 3 sono previsti anche contributi facoltativi da parte dei lavoratori, onde aumentare proporzionalmente ai contributi la probabilità nel sorteggio degli alloggi.

D'altronde una distribuzione con criteri qualitativi non potrebbe essere fatta che da apposite commissioni nelle quali, come ognuno comprende, difficilmente potrebbe raggiungersi la piena obiettività nella valutazione del grado di bisogno degli aspiranti, soprattutto se si pensi che la valutazione dovrebbe essere fatta con criteri preferenziali. È certo infatti — e da tutti i commissari riconosciuto — che tali commissioni, comunque costituite, si troverebbero di fronte a numerosi casi di uguale bisogno.

La Commissione ha pertanto ritenuto di dover approvare il testo del disegno ministeriale, ma ha espresso il parere che in sede di regolamentazione si preveda l'eliminazione dei casi — che potrebbero, seppure raramente, verificarsi — di assegnazioni multiple di appartamenti e si preveda anche la possibilità di una spontanea preventiva rinuncia volontaria al concorso nel sorteggio, affidata all'alta sensibilità sociale di quei lavoratori che intendessero in tale modo contribuire ad aumentare le probabilità d'assegnazione degli alloggi. Essa è comunque disposta a prendere in considerazione quelle proposte che, rispettando i criteri di cui sopra, riescano a correggere utilmente il sistema necessariamente accettato.

All'articolo 17 è stato apportato un emendamento aggiuntivo, suggerito dalla Commissione finanze e tesoro, allo scopo di adeguare il testo dell'articolo a quanto previsto dall'articolo 81 della Costituzione.

Più profonde modificazioni sono state apportate all'articolo 18, allo scopo di chiarire e definire la personalità giuridica dell'ente gestore del piano — denominato Gestione I.N.P.S.-Casa — e proporre allo stesso un organo direttivo capace di compiere gli atti giuridici connessi alle sue funzioni.

Pertanto la Commissione ha deciso:

a) di sancire nel testo dello stesso articolo 18 la costituzione della gestione autonoma, munita di propria personalità giuridica e denominata Gestione I.N.P.S.-Casa, avente sede presso l'I.N.P.S.;

b) di fissare le funzioni della stessa gestione;

c) di introdurre un articolo 18-bis, nel quale venga fissata la composizione del Consiglio direttivo della Gestione I.N.P.S.-Casa.

Si è potuto raggiungere un accordo circa la composizione del Consiglio direttivo e il criterio di nomina del presidente dello stesso.

L'articolo 19 è stato emendato sostituendo nel collegio dei revisori dei conti un rappresentante del Ministero del lavoro e

previdenza sociale a quello dell'industria e commercio. E tale emendamento è stato apportato al successivo articolo 20.

Pure l'articolo 22 è stato emendato allo scopo di adeguarne il testo a quanto previsto dalla Costituzione (art. 76) in relazione al doppio aspetto dei poteri regolamentari e di quelli integrativi e complementari.

\* \* \*

Onorevoli Colleghi! La Commissione, nella sua maggioranza, nel presentarvi le sue proposte, non può non ricordare come nel corso del suo lungo ed appassionato lavoro si è preoccupata soprattutto di adeguare alle effettive condizioni economico-sociali del nostro Paese il disegno di legge, di cui — come già accennammo — l'intera Commissione ha riconosciuto l'alta finalità sociale e l'indifferibile urgenza. La maggioranza si duole di non aver potuto contare in questo suo sforzo sulla unanime comprensione di tutti i commissari; se ne duole perché l'accordo — veramente unanime e pieno — nella volontà di realizzare i fini ispiratori non ha potuto realizzarsi, soprattutto; nella valutazione dei motivi che hanno ispirato le decisioni della maggioranza nei riguardi dell'articolo 3. La relazione espone i criteri di ordine pratico che hanno condotto a tale decisione e i voti che li accompagnano, onde estendere ad altre categorie e col concorso di altri contribuenti gli effetti previsti dal disegno di legge; per la cui immediata realizzazione d'altronde, nelle presenti condizioni economiche e finanziarie dello Stato e del Paese, non ha ritenuto poter rinunciare ai contributi — modesti nella misura singola, opportunamente distribuiti nel tempo e salvi taluni elementi (ivi compresa la 13<sup>a</sup> mensilità rimasta intatta) — accantonati sul salario dei lavoratori come previsto previsti dall'articolo 3.

Ma la maggioranza deve qui aggiungere che è stata profondamente convinta di interpretare in questa sua decisione la volontà delle categorie lavoratrici italiane, sensibili — come nessun'altra — alle esigenze della solidarietà tra chi lavora e chi non trova lavoro, nell'intento non solo di alleviare il flagello della disoccupazione e di limitarne gli effetti e gli sviluppi, ma di acquistare nuovo titolo ad esigere sostanziali indilazionabili sacrifici per la comune salvezza da parte di altre categorie che più possano contribuirvi.

RUMOR, *Relatore per la maggioranza.*

## RELAZIONE DELLA MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — La minoranza della Commissione considera sommamente spiacevole il fatto che, nonostante gli sforzi di collaborazione costruttiva da essa compiuti, sia nel corso della discussione generale sul disegno di legge, sia nell'esame dei singoli articoli, non sia stato possibile raggiungere un accordo.

Il grave dissenso, che ha diviso la Commissione in due parti nettamente contrapposte, non si riferisce ai fini che si propone il progetto di legge.

Tanto più che progetti del genere, e di più largo respiro, sono stati da lungo tempo richiesti al Governo dalla Confederazione generale italiana del lavoro e dalle organizzazioni sindacali periferiche.

La minoranza della Commissione, pur sapendo che il progetto Fanfani non risolverà l'angoscioso problema della disoccupazione, né l'attenuerà in misura notevole, considera tuttavia che ogni sforzo diretto ad aumentare le possibilità d'occupazione operaia sia meritevole di essere incoraggiato ed assecondato.

Nessun dissenso vi è, quindi, sulla necessità e sull'urgenza di promuovere lavori utili, atti a dare uno slancio all'attività produttiva del Paese e quindi ad alleviare la disoccupazione. Anzi, la minoranza della Commissione rileva che il Governo ha perduto tempo prezioso, in proposito, dimostrandosi impotente ad arginare il pauroso fenomeno della disoccupazione, che continua ad aggravarsi, ed il cui alleviamento richiede provvedimenti di ben più grandi dimensioni. La minoranza della Commissione riconosce ugualmente che il settore prescelto, l'edilizio, è fra quelli che sono più indicati per stimolare altre attività produttive e per assorbire un maggior numero di disoccupati, oltre che contribuire — sia pure in misura piccolissima rispetto al bisogno — ad incrementare la costruzione di case.

Il dissenso che ha diviso la Commissione verte su due punti essenziali:

1°) sul tributo che viene imposto ai lavoratori per la costituzione del fondo necessario a mettere in azione il progetto (art. 3 del disegno di legge);

2°) sul modo di assegnazione degli appartamenti che saranno costruiti (articoli 10 e 11), per cui proprio i lavoratori più bisognosi si troverebbero praticamente esclusi

dall'assegnazione stessa, nonché dal godimento effettivo dei rari appartamenti che, per caso, fossero loro assegnati.

\* \* \*

Sul primo punto, di gran lunga il più importante, in quanto investe questioni di principio d'ordine sociale e umano, gli argomenti della minoranza, esposti dai colleghi Noce, Lizzadri, Cavallotti, Santi, La Rocca, Perrotti, Maglietta, Venegoni e dal sottoscritto, si possono così riassumere:

1°) imponendo un tributo speciale, od un risparmio forzoso, sulla 13<sup>a</sup> mensilità o su qualsiasi altra parte delle retribuzioni dei lavoratori, come tali, si viene ad ammettere che la misura media attuale di queste retribuzioni consenta un risparmio qualsiasi, mentre i cittadini d'ogni parte politica, nelle loro dichiarazioni pubbliche, concordano nel riconoscere che le retribuzioni stesse sono oggi notevolmente inferiori ai bisogni minimi della famiglia del lavoratore, specialmente per quanto concerne i lavoratori statali e quelli dipendenti da altre Amministrazioni pubbliche, i cui stipendi sono notoriamente inferiori a quelli dei loro colleghi delle aziende private;

2°) le retribuzioni dei lavoratori sono fissate nei contratti collettivi promossi dalle organizzazioni sindacali. La misura di queste retribuzioni corrisponde sempre ad un equilibrio economico-sociale che si realizza nel momento dato. Non è giusto, né ammissibile — crediamo noi — che ad un certo momento intervenga lo Stato, sia pure a mezzo d'un provvedimento legislativo, e sposti quell'equilibrio ed infranga quei patti di lavoro, togliendo al lavoratore la libera disponibilità d'una parte qualsiasi della sua retribuzione;

3°) la legislazione moderna di tutti i paesi democratici, compresa l'Italia, ha affermato in vari modi il principio della intangibilità delle retribuzioni del lavoratore, disponendo misure di salvaguardia e garantendo l'insequestrabilità delle retribuzioni stesse.

Il disegno di legge in esame, anche nella forma che riveste dopo l'emendamento approvato dalla maggioranza della Commissione all'articolo 3, infrange il principio accennato e costituisce un precedente pericoloso, che suscita giustamente gravi preoccupazioni fra i lavoratori;

4°) nella legislazione italiana non esiste sinora nessuna forma diretta di risparmio forzoso per i ceti ricchi, il cui dispendio illimitato contribuisce alla rarefazione dei prodotti più ricercati ed all'aumento dei loro prezzi, rendendoli inaccessibili alle masse popolari e determinando, così, un aggravamento della situazione generale del Paese.

Orbene, mentre nessun prestito forzoso viene imposto ai ricchi, per investimenti di interesse nazionale; mentre nessuna limitazione nei consumi — anche di carattere strettamente voluttuario — viene imposta ai ceti privilegiati, *ad una sola classe di cittadini viene imposto un prestito obbligatorio; ed è precisamente la classe dei cittadini più bisognosi: quella dei lavoratori salariati e stipendiati, i cui proventi sono al disotto dei più elementari bisogni familiari!*

La minoranza della Commissione è fermamente convinta che, specialmente nelle condizioni accennate, la trattenuta obbligatoria sui salari e gli stipendi prevista dall'articolo 3, emendato dalla maggioranza della Commissione, rappresenta un'offesa ai principi di giustizia sociale sanciti in numerosi articoli della Costituzione, per cui tale trattenuta non è moralmente e socialmente accettabile.

\* \* \*

All'argomento della maggioranza della Commissione, che ha voluto giustificare la sua ostinata intransigenza nel voler imporre la trattenuta sulle retribuzioni dei lavoratori, asserendo che si tratterebbe d'un doveroso contributo di solidarietà dei lavoratori occupati verso i loro fratelli disoccupati, la minoranza ha osservato:

a) che la solidarietà, per la sua stessa natura, si effettua volontariamente, come in effetti i lavoratori occupati l'applicano in vari modi verso i loro compagni disoccupati; non ultimo, la mezza giornata di sottoscrizione dell'inverno scorso, per permettere la distribuzione gratuita d'un pacco viveri ai disoccupati e ad altre categorie di cittadini bisognosi;

b) che, in linea di principio, non è giusto che il peso della disoccupazione e delle iniziative, dirette a combatterla, ricada sulle insufficienti retribuzioni dei lavoratori occupati, anziché sulle classi abbienti ed agiate;

c) che, in linea di fatto, sono precisamente i lavoratori occupati che sopportano il peso maggiore, se non totale, della disoccupazione. Si consideri, infatti, che, su oltre 2 milioni di disoccupati, soltanto una piccola

percentuale (dal 10 al 15 %) riceve una insufficiente assistenza dallo Stato e dai Comuni. Tutti gli altri disoccupati, quali membri — generalmente — delle famiglie dei lavoratori occupati, sono permanentemente sostenuti da questi ultimi. Quasi in ogni famiglia di un lavoratore occupato vi è almeno un disoccupato, a proprio carico! Per cui è sommamente ingiusto voler addossare ancora agli stessi lavoratori una parte notevole delle spese che comporta il progetto in esame.

\* \* \*

D'altra parte, opponendosi fermamente al principio d'una trattenuta obbligatoria sulle paghe dei lavoratori, la minoranza della Commissione non ha tenuto, e non suggerisce alla Camera, un atteggiamento negativo nei confronti del progetto. Essa ha sostenuto, e raccomanda all'Assemblea, di ricercare altre fonti di entrata, che escludano la trattenuta obbligatoria sulle retribuzioni dei lavoratori.

Purtroppo, la discussione in seno alla Commissione è stata condotta con una fretta eccessiva. È mancato, perciò, il tempo materiale per compiere uno studio approfondito sulla ricerca delle altre fonti possibili, anche dal punto di vista della facilità di accertamento e della rapidità di riscossione, per porre in azione il progetto, senza perdita ulteriore di tempo.

La minoranza, tuttavia, si è imposto lo sforzo necessario per ricercare e proporre altre fonti di entrate, che rispondessero alle esigenze accennate.

In sede di discussione dell'articolo 3, infatti, la minoranza presentò e sostenne un emendamento, col quale proponeva di sostituire la trattenuta sui salari con misure che menzioniamo a titolo indicativo: un'aliquota proporzionale di sovrimposta sui patrimoni soggetti all'imposta progressiva; sovrimposta proporzionale a coloro che occupano appartamenti con un numero di locali superiore al fabbisogno normale della famiglia ed a coloro che posseggono una doppia abitazione, a scopo di villeggiatura; utilizzazione d'una parte del « fondo lire »; un prestito obbligatorio del 10 per cento del capitale posseduto agli enti collettivi che sono esenti da imposta patrimoniale.

La minoranza è persuasa che i contributi richiesti alle fonti indicate, anche se contenuti in limiti molto modesti, potrebbero benissimo coprire il fabbisogno del progetto, senza co-



stituire un vero e proprio sacrificio per le persone e per gli enti chiamati a contribuire, col vantaggio indiscutibile di esentare i lavoratori da un nuovo ed insopportabile sacrificio, anche se ridotto a proporzioni meno onerose.

La maggioranza, però, si è rifiutata ostinatamente di accogliere il principio dell'intangibilità delle paghe dei lavoratori, come di tener conto della situazione di grave disagio in cui versano i lavoratori stessi e del fatto ch'essi sopportano già il maggior peso della disoccupazione. E ciò, nonostante che nella stessa maggioranza si fossero manifestati dei turbamenti, dovuti all'evidente giustizia della tesi centrale sostenuta dalla minoranza: l'esenzione dei lavoratori da ogni contributo obbligatorio.

Notiamo con soddisfazione che anche gli onorevoli Zanfagnini e Preti, del P. S. L. I., con i loro emendamenti, coi loro interventi e coi loro voti nella Commissione, hanno sostanzialmente accolto la tesi della minoranza. Anche l'onorevole Caronia, della maggioranza democristiana, ha illustrato un suo emendamento (poi ritirato e rimesso alla Camera come raccomandazione), col quale si riconosceva il fondamento della tesi minoritaria.

La maggioranza, invece, ha elevato quasi ad una questione di principio il contributo obbligatorio dei lavoratori, come se non fosse abbastanza noto che, da secoli e secoli, i lavoratori sono quelli che pagano i maggiori tributi ed ai quali s'impongono i più gravi sacrifici! Un principio veramente nuovo, e conforme ai generosi principi sanciti nella Costituzione della Repubblica, sarebbe quello di *cominciare* a far pagare i ricchi, e non quello di *continuare* a far pagare soprattutto e sempre i poveri.

L'emendamento dell'onorevole Pastore all'articolo 3, approvato dalla maggioranza, mentre accentua quello dei datori di lavoro, attenua, in una certa misura, il contributo obbligatorio dei lavoratori e lo rateizza in quote mensili, anziché farlo gravare sulla 13<sup>a</sup> mensilità. Muta così la forma e la misura della trattenuta sulle retribuzioni, ma ne rimane la sostanza ed ancora, in misura troppo gravosa per i lavoratori.

Si può ancora osservare che l'accentuato contributo dei datori di lavoro è di natura tale che ricade sui costi di produzione, e quindi sui prezzi, mentre i ceti ricchi più specificamente parassitari ne sono esentati. L'emendamento dell'onorevole Dominè non corregge questa patente ingiustizia, in quanto

si limita ad una raccomandazione generica di chiamare altre classi a contribuire.

Conformemente alla propria posizione di principio, la minoranza — una volta respinto il suo emendamento all'articolo 3 — si è sforzata con una serie di emendamenti, di ottenere almeno l'esenzione dalla trattenuta obbligatoria di alcune categorie di lavoratori particolarmente bisognosi (lavoratori aventi un disoccupato a carico nella propria famiglia; lavoratori non aventi altri cespiti per sostenere la famiglia, all'infuori del salario o stipendio; lavoratori che abbiano raggiunto il 45° anno di età, invece del 55°, previsto dal disegno). Ma tutti questi emendamenti sono stati respinti dalla maggioranza. Il solo emendamento della minoranza approvato è stato quello relativo all'esenzione dei lavoratori tubercolotici.

\* \* \*

Circa il secondo punto essenziale di dissenso manifestatosi nella Commissione, relativo all'articolo 10 del disegno, basterà osservare che il sistema dell'assegnazione degli appartamenti mediante estrazione dei buoni-casa e la possibilità offerta ai lavoratori in condizioni meno disagiate di acquistare più buoni determinano la conseguenza che molto raramente può accadere che gli alloggi vengano assegnati ai più bisognosi, che avranno un minor numero di buoni.

Perciò appare pienamente giustificato l'emendamento sostitutivo dell'articolo 10, proposto dai colleghi della minoranza, onorevoli Cavallotti e Sacchetti, che è del seguente tenore:

*« L'assegnazione degli appartamenti verrà fatta da un'apposita Commissione comunale composta, per ogni comune, del sindaco e tre consiglieri, dei quali uno almeno della minoranza, e di un rappresentante di ciascuna delle due categorie di lavoratori, previste dall'articolo 3, secondo i criteri valutativi delle condizioni del bisogno familiare. In caso di parità di condizioni si procederà per sorteggio ».*

Anche questo emendamento è stato respinto dalla maggioranza.

D'altra parte, le quote di ammortamento richieste agli assegnatari degli alloggi costruiti (art. 11) rischiano di risultare così elevate, da rendere impossibile il pagamento agli assegnatari più poveri; per cui questi potranno essere forzati a disfarsene in favore di abili speculatori.

Accettando l'emendamento riportato, l'Assemblea renderebbe possibile un altro emendamento, diretto a favorire l'effettivo godimento dell'appartamento assegnato ai bisognosi, fissando la quota di ammortamento in una percentuale sopportabile dello stipendio o salario mensile, e ponendo la parte eventualmente eccedente a carico dello Stato.

Onorevoli Colleghi! Crediamo di aver riassunto con sufficiente chiarezza i motivi di opposizione della minoranza della Commissione al progetto Fanfani. Riteniamo, altresì, che da questa esposizione risulti evidente che la minoranza si è sforzata di portare un contributo di critica costruttiva al progetto stesso. Nel formulare le sue critiche e le sue proposte positive di modifiche del progetto, la minoranza non si è lasciata guidare da preconcetti di parte. Essa si è preoccupata esclusivamente di salvaguardare elementari principi di giustizia sociale e di difendere appassionatamente importanti interessi dei lavoratori. Questa stessa preoccupazione è certamente condivisa da tutti coloro che intendono sinceramente operare perché siano concreta-

mente applicati, nello spirito e nella lettera, quei principi di giustizia, di progresso e di elevazione sociale dei lavoratori, che sono alla base della Costituzione della Repubblica italiana.

Gli è perciò che la minoranza raccomanda alla Camera l'approvazione degli emendamenti da essa presentati nella Commissione, od altri che siano nello stesso spirito e che permettano di raggiungere lo stesso scopo principale: quello di escludere ogni trattenuta obbligatoria sulle magre retribuzioni dei lavoratori.

Questa soluzione sarebbe oltremodo saggia, in quanto farebbe cadere i più forti motivi di opposizione al progetto, da parte delle grandi masse lavoratrici — e perciò ne renderebbe più facile e spedita l'esecuzione — ed in pari tempo permetterebbe alla Camera di realizzare una volta tanto la quasi unanimità, almeno su una questione di così alto interesse umano e sociale. Il che non mancherebbe di avere favorevoli ripercussioni in tutto il Paese.

DI VITTORIO, *Relatore per la minoranza.*

**DISEGNO DI LEGGE**  
**DEL MINISTERO**

**ART. 1.**

È istituito il Comitato di attuazione di un piano settennale per la costruzione di case per i lavoratori.

Il Comitato presiede all'impiego dei fondi raccolti, predispone il piano settennale di costruzione degli alloggi e dei relativi ammortamenti e ne vigila l'attuazione.

Il Comitato è costituito:

1°) del Ministro dei lavori pubblici, che lo presiede, e che, in caso di impedimento, è sostituito dal Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici;

2°) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio e del lavoro e della previdenza sociale;

3°) di cinque rappresentanti dei lavoratori e di due rappresentanti dei datori di lavoro delle categorie interessate, ai sensi dell'articolo 3 della legge, designati dalle Associazioni nazionali;

4°) di un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Per ognuno dei componenti del Comitato è nominato un supplente.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, durano in carica sette anni e possono essere sostituiti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Comitato ha sede presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

**ART. 2.**

Per la raccolta e la gestione dei fondi necessari all'attuazione del piano previsto dall'articolo 1 e per l'esecuzione del relativo piano di ammortamento, il Comitato si vale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni che esercita le dette funzioni nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  
**DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

È istituito il Comitato di attuazione di un piano settennale per incrementare l'occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori.

*Identico.*

Il Comitato è costituito:

1°) del presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto col Ministro dei lavori pubblici e sostituito, in caso di temporaneo impedimento, dal rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

2°) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale;

3°) di cinque rappresentanti dei lavoratori, di tre rappresentanti dei datori di lavoro delle categorie interessate, ai sensi dell'articolo 3 della legge, designati dalle Associazioni nazionali, di due rappresentanti delle organizzazioni cooperative, di un architetto designato dal Consiglio dell'ordine;

4°) di un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Il comitato ha sede presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

**ART. 2.**

Per la raccolta e la gestione dei fondi necessari all'attuazione del piano previsto dall'articolo 1 e per l'esecuzione del relativo piano di ammortamento, il Comitato si vale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.

Per l'esecuzione della costruzione degli alloggi per i lavoratori, il Comitato può incaricare sia lo stesso Istituto nazionale delle assicurazioni, sia l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, sia gli Istituti per le case popolari, sia ogni altro ente da esso ritenuto idoneo.

ART. 3.

Per la costituzione dei fondi necessari all'attuazione del piano di costruzioni previste all'articolo 1, per ciascun anno del settennio 1948-54:

a) lo Stato versa un contributo pari al 5 per cento degli accantonamenti di cui alla lettera c) e al 4 per cento di quelli di cui alle lettere d) ed e), oltre ai contributi di cui all'articolo 14 per il periodo successivo alla data di assegnazione degli alloggi;

b) i privati datori di lavoro sono obbligati a versare un contributo pari all'1 per cento degli accantonamenti di cui alle lettere d) ed e) e delle somme non accantonate per effetto delle esenzioni spettanti o delle riduzioni concesse ai loro dipendenti ai sensi dell'articolo 4, primo e terzo comma;

c) i dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, delle provincie e dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono obbligati ad accantonare il 30 per cento della tredicesima mensilità;

d) gli impiegati non dipendenti dallo Stato, dalle provincie e dai comuni e dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono obbligati ad accantonare il 40 per cento della tredicesima mensilità ove percepiscano una sola mensilità oltre la dodicesima; il 50 per cento della tredicesima, ove le mensilità percepite oltre la dodicesima siano due o l'importo della tredicesima equivalga a due mensilità, il 60 per cento della tredicesima ove le mensilità percepite oltre la dodicesima siano più di due o l'importo della tredicesima equivalga a più di due mensilità;

e) tutti gli operai dell'industria, del commercio, del credito e delle assicurazioni e dei trasporti sono obbligati ad accantonare il 50 per cento delle somme percepite come gratifica natalizia, duecento ore o a titolo equivalente.

Le quote annuali di cui alle lettere c), d) ed e) si arrotondano alle mille lire per difetto.

Oltre gli accantonamenti obbligatori come sopra previsti gli appartenenti alle suddette categorie possono fare accantonamenti facoltativi. In questo caso il contributo statale sarà pari al 6 per cento per gli accanto-

Per l'esecuzione della costruzione degli alloggi per i lavoratori, il Comitato può incaricare sia lo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni sia l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, sia gli istituti per le case popolari, sia i consorzi e le cooperative di produzione e di lavoro, sia ogni altro ente da esso ritenuto idoneo.

ART. 3.

Per la costituzione dei fondi necessari all'attuazione del piano previsto all'articolo 1, per ciascun anno del settennio che si inizia con il 1° settembre 1948:

a) lo Stato verserà un contributo pari al 5 per cento degli accantonamenti di cui alle lettere b), c) e d), oltre ai contributi di cui all'articolo 14 per il periodo successivo alla data di assegnazione degli alloggi;

b) i dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, delle provincie e dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono obbligati ad accantonare ogni mese l'1 per cento della propria retribuzione per un importo della stessa fino a lire 30.000; per retribuzioni oltre questo limite la percentuale da accantonarsi aumenta progressivamente del 0,1 per cento per ogni lire 5000;

c) i dipendenti - dirigenti, impiegati, operai - dell'industria, del commercio, del credito e delle assicurazioni, dei trasporti sono obbligati ad accantonare ogni mese l'1 per cento della propria retribuzione per un importo della stessa fino a lire 20.000; per retribuzioni oltre questa somma la percentuale da accantonarsi aumenta progressivamente del 0,1 per cento per ogni lire 2.500.

Le percentuali di accantonamento di cui alle lettere b) e c) devono calcolarsi sulla retribuzione globale netta, comprensiva di tutti gli elementi ordinari e straordinari della retribuzione, con esclusione degli assegni familiari, dell'indennità di caro pane, dei contributi di mancata mensa, delle indennità di trasferta, della gratifica natalizia comunque denominata. Oltre gli accantonamenti obbligatori come sopra previsti, gli appartenenti alle suddette categorie possono fare accantonamenti facoltativi;

d) i privati datori di lavoro sono obbligati a versare ogni mese un contributo pari a quello obbligatorio accantonato dai propri dipendenti.

Tutti i versamenti ed accantonamenti di cui sopra saranno fatti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale: quelli di cui alla lettera a) entro il 31 dicembre di ogni anno

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

namenti dei dipendenti da pubbliche Amministrazioni, al 4 per cento per quelli degli altri. Per questi ultimi i datori di lavoro verseranno un contributo nella misura del 2 per cento.

Tutti i versamenti ed accantonamenti di cui sopra saranno fatti presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni: i versamenti di cui alle lettere a) e b) e gli accantonamenti di cui alla lettera e), questi ultimi a cura dei datori di lavoro per conto degli operai; entro il 31 dicembre di ogni anno del settennio a partire dal 1948; gli accantonamenti di cui alle lettere c) e d), a cura delle pubbliche Amministrazioni e dei privati datori di lavoro, in dodicesimi anticipati entro il ventisette di ogni mese a partire dal 1° gennaio 1949. Per il 1948 questi ultimi versamenti saranno fatti in ragione di un quinto mensile a partire dal 27 agosto.

## ART. 4.

Sono esenti dagli obblighi stabiliti dall'articolo 3 i lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge rientrano in una delle seguenti categorie:

- 1°) siano proprietari di alloggi dei quali sia in corso il pagamento rateale;
- 2°) siano locatari di alloggi con patto di futura vendita;
- 3°) siano soci di cooperative edilizie a proprietà individuale ed abbiano già avuto in assegnazione un alloggio in corso di costruzione;
- 4°) abbiano compiuto il 55° anno di età.

Sono esclusi altresì dagli obblighi suddetti i lavoratori che prestino solo occasionalmente la loro opera alle dipendenze altrui e i lavoratori stagionali, intendendosi per tali quelli esclusi dall'assicurazione contro la disoccupazione ai sensi dell'articolo 40; n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

I lavoratori capi famiglia possono chiedere la riduzione di un decimo della quota obbligatoria annuale per ogni figlio a carico fino ad un massimo di riduzione di nove decimi.

La richiesta di riduzione deve essere fatta per gli impiegati entro il 10 gennaio e per gli operai entro il 10 dicembre di ogni anno: per il 1948 il termine predetto per gli impiegati è fissato al 20 agosto.

del settennio a partire dal 1948; quelli di cui alle lettere b), c), d), a cura delle pubbliche amministrazioni e dei privati datori di lavoro, entro l'ultimo giorno di ogni mese a partire dal 1° settembre 1948.

## ART. 4.

Sono esenti dagli obblighi stabiliti dall'articolo 3 i lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge rientrano in una delle seguenti categorie, salvo esplicita rinuncia alla causa di esenzione:

- 1°) *identico.*
- 2°) siano locatari di alloggi con patto di futura vendita a loro favore;
- 3°) *identico.*
- 4°) *identico.*
- 5°) i lavoratori ex-tubercolotici dimessi dai sanatori da non oltre tre anni dall'entrata in vigore della legge.

*Identico.*

I lavoratori capi famiglia possono chiedere di limitare l'accantonamento obbligatorio all'1 per cento della retribuzione, indipendentemente dal suo ammontare, qualora abbiano a carico più di 3 figli per i quali riscuotano gli assegni familiari.

*Soppresso.*

ART. 5.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni consegnerà alle pubbliche amministrazioni ed ai datori di lavoro un buono-casa per ogni mille lire versate in conto degli accantonamenti obbligatori e di quelli facoltativi previsti dal precedente articolo 3.

Le pubbliche Amministrazioni e i datori privati di lavoro, all'atto del pagamento della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia o delle duecento ore o della corresponsione equivalente, consegnano al dipendente, in conto della quota sottoposta agli accantonamenti di cui agli articoli precedenti, un buono da lire mille per ogni migliaio di lire accantonate. A cura della pubblica Amministrazione e del datore di lavoro i buoni sono intestati al dipendente, indicando la categoria contributiva a cui appartiene, la composizione della sua famiglia, la sua residenza.

ART. 6.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di emissione e fino al 31 dicembre dell'anno di estinzione, i buoni-casa corrispondenti agli accantonamenti obbligatori fruttano il 5 per cento; quelli corrispondenti agli accantonamenti facoltativi fruttano il 6 per cento.

Per incrementare il piano di costruzione, fino al 31 dicembre 1955 i suddetti interessi semplici non sono corrisposti ai portatori dei singoli buoni, ma vengono accreditati a loro favore ed aggiunti al valore del buono.

Dal 1° gennaio 1956 i buoni — anche se corrispondenti agli accantonamenti facoltativi — compresi gli interessi accreditati nel settennio, frutteranno il 5 per cento, pagabili al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 7.

Il piano di rimborso dei buoni appartenenti ai lavoratori ai quali non è stato assegnato in sorte un alloggio si attuerà in anni 25 a partire dal 1° gennaio 1956, mediante estrazione annuale dei buoni.

Ogni anno, prima del sorteggio e nei limiti fissati da piano, si procederà, su richiesta,

ART. 5.

La gestione I.N.P.S.-CASA, di cui all'articolo 18 della presente legge, ogni anno emette un buono-casa per ogni 1000 lire o multiplo di 1000 lire versate dalle pubbliche Amministrazioni e dai datori di lavoro per gli accantonamenti obbligatori e facoltativi dei propri dipendenti.

Le pubbliche Amministrazioni e i privati datori di lavoro entro il 31 gennaio di ogni anno consegnano a loro volta ai dipendenti in conto degli accantonamenti obbligatori e facoltativi da essi fatti nel corso dell'anno precedente un buono-casa per ogni mille lire accantonate. Le eventuali eccedenze oltre le mille lire sono accreditate per l'anno successivo. A cura della pubblica Amministrazione e del datore di lavoro i buoni sono intestati al dipendente, indicando la categoria contributiva a cui egli appartiene, la composizione della sua famiglia, la sua residenza.

L'I.N.P.S.-CASA consegnerà ai datori di lavoro per ogni mille lire versate in conto proprio, secondo quanto prevede la lettera d) del precedente articolo 3, una obbligazione-casa al portatore.

ART. 6.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di emissione e fino al 31 dicembre dell'anno di estinzione, i buoni-casa e le obbligazioni-casa previsti nell'articolo precedente fruttano l'interesse del 5 per cento.

Per incrementare il piano di costruzione, fino al 31 dicembre 1955, i suddetti interessi semplici non sono corrisposti ai portatori dei singoli buoni-casa e delle singole obbligazioni-casa, ma vengono accreditati a loro favore ed aggiunti al valore del buono o dell'obbligazione.

Dal 1° gennaio 1956 i buoni e le obbligazioni, compresi gli interessi accreditati nel settennio, frutteranno l'interesse del 5 per cento pagabile al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 7.

Il piano di rimborso dei buoni-casa e delle obbligazioni-casa, ai quali non è stato assegnato in sorte un alloggio, secondo il disposto dell'articolo 10, si attuerà in anni 25, a partire dal 1° gennaio 1956, mediante estrazione annuale.

*Identico.*

al rimborso dei buoni posseduti da lavoratori divenuti permanentemente inabili al lavoro per malattia o infortunio negli ultimi dodici mesi.

Il piano di rimborso sarà approvato dal Ministero del tesoro.

ART. 8.

I buoni-casa sono negoziabili entro il primo settennio a condizione che l'acquirente ne abbia in proprio almeno uno a titolo originario.

Durante il settennio riservato alle costruzioni il trasferimento del buono, ai fini delle estrazioni e delle assegnazioni di cui al successivo articolo, è nullo se l'annotamento di esso nell'apposito registro da istituirsi presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni non è stato chiesto almeno dieci giorni prima delle singole estrazioni con l'indicazione dei dati caratteristici del buono stesso.

Per tutta la durata del settennio i buoni in possesso dell'intestatario sono impignorabili.

A decorrere dal 1° gennaio 1956 i buoni sono liberamente negoziabili e trasferibili come titoli al portatore.

ART. 9.

Il Comitato di cui all'articolo 1 predisporrà un piano tecnico finanziario della durata di sette anni, da attuarsi a partire dal 15 settembre 1948 per tutte le operazioni previste per la costruzione ed assegnazione di alloggi per i lavoratori, tenendo conto dell'importo dei buoni emessi o da emettere per ciascuna categoria prevista nell'articolo 3.

In seno a ciascuna categoria gli alloggi saranno distinti in 4 tipi diversi, da 2 a 5 vani oltre agli accessori, in rapporto alle richieste che faranno i titolari di buoni, fermo restando che per appartamenti superiori a tre vani oltre gli accessori le singole richieste debbano essere proporzionate alla composizione della famiglia.

Il piano prevederà in ogni provincia costruzioni proporzionate al valore dei buoni di proprietà dei lavoratori che hanno richiesto l'alloggio nella medesima provincia. Durante il settennio, in ciascuna provincia le costruzioni saranno distribuite comune per comune secondo un piano determinato, tenendo conto

*Identico.*

ART. 8.

I buoni-casa sono negoziabili entro il primo settennio a condizione che l'acquirente sia titolare di almeno un buono-casa a titolo originario.

Le obbligazioni-casa sono liberamente negoziabili.

Fino al 31 dicembre 1955 l'annotazione nell'apposito registro da istituirsi presso la gestione I. N. P. S.-CASA del trasferimento del buono ai fini delle estrazioni e delle assegnazioni, di cui al successivo articolo 10, deve essere chiesto — a pena di nullità — almeno 10 giorni prima delle singole estrazioni con l'indicazione dei dati caratteristici del buono stesso.

*Identico.*

A decorrere dal 1° gennaio 1956 i buoni-casa sono liberamente negoziabili secondo la legge di circolazione dei titoli al portatore.

ART. 9.

Il Comitato di cui all'articolo 1 predisporrà un piano tecnico finanziario della durata di sette anni da attuarsi a partire dal 15 settembre 1948 per tutte le operazioni previste per la costruzione ed assegnazione di alloggi per i lavoratori, tenendo conto dell'importo dei contributi pagati o pagabili dalla categoria dei dipendenti da pubbliche amministrazioni e da quella dei dipendenti delle amministrazioni private, secondo quanto si prevede nell'articolo 3.

Per ciascuna categoria gli alloggi saranno distinti in 4 tipi diversi, da 2 a 5 vani oltre agli accessori, in rapporto alle richieste che faranno i titolari di buoni-casa, fermo restando che per appartamenti superiori a tre vani oltre gli accessori le singole richieste debbano essere proporzionate alla composizione della famiglia.

Il piano prevederà in ogni provincia costruzioni proporzionate al valore dei buoni-casa di proprietà dei lavoratori che hanno richiesto l'alloggio nella medesima provincia. Durante il settennio, in ciascuna provincia le costruzioni saranno distribuite comune per comune secondo un piano determinato, te-

principalmente del valore dei buoni in proprietà dei lavoratori che hanno richiesto appartamenti in quel comune e con precedenza determinata dall'indice di affollamento e dalle condizioni di favore fatte dai comuni per la cessione delle aree necessarie.

ART. 10.

Ogni buono dà diritto a concorrere, mediante estrazioni annuali, alla assegnazione, sotto la forma di locazione con patto di futura vendita in termine di venticinque anni, delle abitazioni annualmente costruite.

In seno alle tre categorie previste dall'articolo 3 si procederà annualmente, per ciascun comune in cui sono avvenute le costruzioni e fra i lavoratori richiedenti alloggi in detto comune, all'estrazione per l'assegnazione degli alloggi costruiti per tipo di abitazione in rapporto a quanto previsto dal comma secondo dell'articolo precedente.

Il Comitato ha facoltà di raggruppare, ai fini del sorteggio, gli appartenenti a diverse categorie per le località minori.

In caso di estrazione di più buoni appartenenti allo stesso lavoratore, questi avrà diritto di scegliere un solo alloggio fra quelli estratti.

Le estrazioni avranno luogo normalmente nella ricorrenza della festa del lavoro e saranno eventualmente proseguite nei giorni successivi al verificarsi del caso di cui al precedente comma, fino a totale esaurimento degli alloggi disponibili.

La consegna degli alloggi avverrà normalmente nella ricorrenza della festa della Repubblica.

ART. 11.

All'atto della assegnazione delle abitazioni, cessa per l'assegnatario l'obbligo dell'accantonamento della quota obbligatoria e non sono più ammessi accantonamenti facoltativi.

L'assegnatario otterrà la libera proprietà dell'abitazione al termine di 25 anni, durante i quali pagherà un canone pari all'importo necessario per l'ammortamento del prezzo attribuito all'alloggio stesso, al netto del valore dei buoni versati dal lavoratore al momento dell'assegnazione e del valore capitale del contributo statale, di cui all'articolo 14 della presente legge.

ART. 12.

Tutte le spese per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi sono a carico degli assegnatari.

nendo conto del valore dei buoni in proprietà dei lavoratori che hanno richiesto appartamenti in quel comune, dell'indice di affollamento e delle condizioni di favore fatte dai comuni per la cessione delle aree necessarie.

ART. 10.

*Identico.*

Per le due categorie previste dall'articolo 3 si procederà annualmente, per ciascun comune in cui sono avvenute le costruzioni e fra i lavoratori richiedenti alloggi in detto comune, all'estrazione per l'assegnazione degli alloggi costruiti per tipo di abitazione in rapporto a quanto previsto dal comma secondo dell'articolo precedente.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

ART. 11.

*Identico.*

L'assegnatario otterrà la libera proprietà dell'abitazione al termine di 25 anni, durante i quali corrisponderà un canone mensile costante pari all'importo necessario per l'ammortamento finanziario del prezzo attribuito all'alloggio stesso, al netto del valore dei buoni versati dal lavoratore al momento dell'assegnazione e del valore capitale del contributo statale, di cui all'articolo 14 della presente legge.

ART. 12.

Tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi sono a carico degli assegnatari.



ART. 13.

In caso di decesso del lavoratore prima dell'assegnazione dell'abitazione, gli eredi hanno diritto al rimborso degli accantonamenti, entro tre mesi dalla presentazione della richiesta e della documentazione relativa.

ART. 14.

Oltre al contributo all'attuazione del piano di costruzione previsto dall'articolo 3, lo Stato corrisponde alla gestione INA-CASA, di cui all'articolo 18, per l'ammortamento del costo di ciascun alloggio, fino all'importo massimo di lire 400.000 per vano, un contributo in ragione del 4 per cento a favore degli assegnatari dipendenti da pubbliche amministrazioni, del 3 per cento a favore di tutti gli altri assegnatari.

Tale contributo è pagato per la durata di 25 anni dall'inizio del semestre successivo alla assegnazione di ciascun alloggio.

Gli accessori saranno conteggiati per un vano e mezzo in caso di alloggio di due stanze utili e per due vani negli altri casi.

ART. 15.

Per le aree edificabili necessarie all'attuazione del piano settennale è ammessa la espropriazione per causa di pubblico interesse.

La dichiarazione di pubblico interesse è fatta con decreto del prefetto della provincia nella quale deve farsi la costruzione.

Spetta altresì al prefetto di dichiarare l'urgenza e la indifferibilità delle opere agli effetti dell'occupazione temporanea dell'area della quale è chiesta l'espropriazione.

ART. 16.

I materiali impiegati nelle opere di costruzione previste dalla presente legge sono esenti dall'imposta di consumo.

La disposizione non dà luogo all'applicazione del sesto comma dell'articolo 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per l'attuazione delle operazioni previste nella presente legge godono della esenzione dalle tasse di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e sono soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

I corrispettivi degli appalti per le costruzioni, stipulati per atto pubblico o scrittura

ART. 13.

*Identico.*

ART. 14.

Oltre al contributo per l'attuazione del piano di costruzione previsto dall'articolo 3, lo Stato corrisponde alla gestione I.N.P.S.-CASA, di cui all'articolo 18, per l'ammortamento del costo di ciascun alloggio, fino all'importo massimo di lire 400.000 per vano, un contributo in ragione del 4 per cento a favore degli assegnatari dipendenti da pubbliche amministrazioni, del 3 per cento a favore di tutti gli altri assegnatari.

*Identico.*

*Identico.*

ART. 15.

*Identico.*

ART. 16.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

privata registrata in termine, sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.

I buoni casa emessi ai sensi dell'articolo 5 sono esenti dalla tassa di bollo e dalla imposta di negoziazione ed i relativi interessi godono dell'esenzione da ogni imposta presente e futura.

ART. 17.

Per gli oneri derivanti allo Stato dalla attuazione della presente legge è autorizzata una spesa annua di lire 15 miliardi per sette esercizi finanziari decorrenti dall'esercizio 1948-1949.

Tali annualità di lire 15 miliardi ciascuna saranno versate dallo Stato alla gestione dell'INA-CASA, di cui all'articolo 18, ed utilizzate per il servizio degli interessi dovuti dallo Stato sui buoni emessi dalla gestione stessa a norma della presente legge, nonché a copertura delle annualità di contributi statali afferenti agli alloggi assegnati, devolvendosi la differenza a titolo di anticipazione all'esecuzione delle costruzioni.

Allo scadere di ciascuno dei sette esercizi finanziari previsti si provvederà alla determinazione definitiva delle annualità complessive dei contributi venticinquennali concernenti gli alloggi assegnati nel corso dell'esercizio. Alla fine dei sette anni si procederà al conguaglio fra i versamenti di cui al secondo comma ed i contributi dovuti a norma degli articoli 3 e 14. La differenza sarà imputata a riduzione delle annualità dovute nel periodo successivo al settennio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge, prelevando per i primi quattro anni le somme necessarie dal conto speciale istituito presso la Banca d'Italia, in conseguenza dell'accordo del 28 giugno 1948 con gli Stati Uniti di America.

ART. 18.

Per l'esecuzione delle operazioni previste dalla presente legge l'Istituto nazionale delle assicurazioni terra gestione separata, denominata INA-CASA.

I buoni-casa e le obbligazioni-casa emessi ai sensi dell'articolo 5 sono esenti dalla tassa di bollo e dalla imposta di negoziazione ed i relativi interessi godono dell'esenzione da ogni imposta presente e futura.

ART. 17.

*Identico.*

Tali annualità di lire 15 miliardi ciascuna saranno versate dallo Stato alla gestione dell'I. N. P. S.-CASA, di cui all'articolo 18, ed utilizzate per il servizio degli interessi dovuti dallo Stato sui buoni emessi dalla gestione stessa a norma della presente legge, nonché a copertura delle annualità di contributi statali afferenti agli alloggi assegnati, devolvendosi la differenza a titolo di anticipazione per l'esecuzione delle costruzioni.

*Identico.*

*Identico.*

Con l'esercizio 1952-53, qualora non sia rinnovato l'accordo con gli Stati Uniti d'America, le somme necessarie per l'attuazione della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e saranno coperte con i mezzi predisposti in relazione agli stati di previsione di ciascun esercizio finanziario.

ART. 18.

Per l'esecuzione delle operazioni previste dalla presente legge è costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una gestione autonoma, munita di propria

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Comitato, è delegata all'Istituto nazionale delle assicurazioni, senza alcuna responsabilità del suo patrimonio di fronte ai terzi. In ispecie l'Istituto nazionale delle assicurazioni è delegato per la sottoscrizione dei contratti ed atti di qualsiasi specie conseguenti alle deliberazioni del Comitato e per l'attuazione e lo svolgimento delle deliberazioni stesse, nonché per il compimento di qualsiasi atto, dichiarazione, formalità e di quanto in genere può occorrere per l'esecuzione di essi.

Per le controversie derivanti dagli atti suddetti la rappresentanza in giudizio spetta all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni può agire anche a mezzo di persone alle quali conferisca procure generali e speciali.

L'esecuzione delle deliberazioni del Comitato e il compimento dei relativi atti da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni si presumono, senza bisogno di alcuna documentazione della esistenza e del contenuto delle deliberazioni del Comitato suddetto, conformi a tali deliberazioni nei confronti dei terzi ed anche degli uffici ipotecari, di registro e di ogni altro pubblico ufficio.

Il bilancio annuale, chiuso al 30 giugno di ogni anno, è presentato per l'approvazione, entro il mese di ottobre, al Ministro del tesoro insieme con la relazione del Comitato e del collegio dei revisori dei conti, di cui agli articoli 1 e 19 della presente legge.

Il suddetto bilancio è presentato al Parlamento in allegato al rendiconto generale dello Stato.

personalità giuridica e denominata gestione I. N. P. S.-CASA.

Spetta alla Gestione I. N. P. S.-CASA dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal Comitato ed a tale effetto ad essa competono la formazione e sottoscrizione dei contratti ed atti di qualsiasi specie, nonché il rilascio di procure generali o speciali.

L'esecuzione delle deliberazioni del Comitato e il compimento dei relativi atti da parte della Gestione I. N. P. S.-CASA si presumono, senza alcun onere di documentare la esistenza e il contenuto delle deliberazioni del Comitato suddetto, conformi a tali deliberazioni nei confronti dei terzi ed anche degli uffici ipotecari, di registro e di ogni altro pubblico ufficio.

Il bilancio annuale, chiuso al 30 giugno di ogni anno, è presentato per l'approvazione, entro il mese di ottobre, al Ministro del tesoro insieme con la relazione del Comitato e del collegio dei revisori dei conti, di cui agli articoli 1 e 19 della presente legge.

Il suddetto bilancio è presentato al Parlamento in allegato al rendiconto generale dello Stato.

## ART. 18-bis.

Alla Gestione I. N. P. S.-CASA è preposto un Consiglio direttivo formato di:

1°) il direttore dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

2°) tre rappresentanti dei lavoratori ed un rappresentante dei datori di lavoro nominati dal Ministro del lavoro su designazione delle Associazioni nazionali delle categorie interessate ai sensi dell'articolo 3;

3°) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro, dei lavori pubblici, del tesoro, nominati dai rispettivi Ministri;

4°) un rappresentante dell'ordine dei medici nominato dall'Alto Commissario per la sanità e igiene pubblica su designazione dell'ordine stesso.

Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il presidente al quale compete la rappresentanza negoziale e processuale della Gestione I. N. P. S.-CASA.

ART. 19.

Per la gestione speciale prevista nell'articolo precedente è istituito un collegio di revisori dei conti nominato con decreto del Ministro del tesoro e composto:

a) di un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al IV, che lo presiede;

b) di un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al V;

c) di tre rappresentanti designati rispettivamente dai Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio.

Sono nominati due revisori supplenti in rappresentanza rispettivamente della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato.

I revisori durano in carica tre anni ed alla scadenza di detto periodo possono essere riconfermati.

Essi esercitano il controllo sulla gestione e sulla osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, hanno diritto di intervenire alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 1 della presente legge, attestano la veridicità dei bilanci e ne riferiscono annualmente.

ART. 20.

I rapporti fra il Comitato di cui all'articolo 1 della presente legge e l'Istituto nazionale delle assicurazioni saranno regolati da apposite convenzioni soggette all'approvazione del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria e del commercio.

ART. 21.

I datori di lavoro che non adempiano agli obblighi previsti dall'articolo 3 sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'ammenda pari al doppio della somma che avrebbero dovuto accantonare o versare.

Le somme pagate a titolo di ammenda vanno in aumento dei fondi della gestione.

ART. 22.

Le norme integrative e complementari necessarie per l'attuazione della presente legge saranno emanate, entro quattro mesi dall'entrata in vigore di questa, con decreto

ART. 19.

*Identico.*

a) *identico;*

b) *identico;*

c) di tre rappresentanti designati rispettivamente dai Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

ART. 20.

I rapporti fra il Comitato di cui all'articolo 1 della presente legge e l'Istituto nazionale della previdenza sociale saranno regolati da apposite convenzioni soggette all'approvazione del Ministero del tesoro, di concerto con quello del lavoro e previdenza sociale.

ART. 21.

*Identico.*

ART. 22.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a emanare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza so-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della grazia e giustizia, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio e del lavoro e della previdenza sociale.

ciale, le norme regolamentari per l'applicazione della legge stessa.

Il Governo della Repubblica è inoltre delegato ad emanare nello stesso termine, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, della giustizia, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, le norme integrative e complementari necessarie per l'attuazione della presente legge secondo i principi e i criteri direttivi da essa determinati.